


## CERTIFICAZIONE

\*\*\*\*\*

Certifico io Dr. Andrea Sartore, Notaio in Foligno, iscritto al Collegio Notarile di Perugia, che con verbale a mio rogito in data odierna, Rep. N.20.454, Racc. N.8.621, in corso di registrazione perchè nei termini, gli associati dell'associazione - ad oggi non riconosciuta - **"VALLE UMBRA E SIBILLINI G.A.L."** con sede in Foligno, via Cesare Agostini n.5, codice fiscale 91028960549, hanno deliberato di adottare ed approvare, articolo per articolo e nel suo insieme, un nuovo statuto dell'Associazione nel testo allegato sub A al verbale e che si allega in copia sub A alla presente certificazione.  
Foligno, 16 febbraio 2017

A circular notary stamp is visible, partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text "COLLEGIO NOTARILE DI PERUGIA" around the perimeter and "SARTORE" in the center. The signature is written in dark ink and is quite stylized.

*Notaio Andrea Sartore*

C.F.: SRTNDR73L19L736Q - Partita I.V.A.: 03467900274  
Via La Louviere n. 1/A - 06034 Foligno (PG)  
Tel.: 0742 320486 - Fax: 0742 21115  
e-mail: [asartore@notariato.it](mailto:asartore@notariato.it)

All. A

**STATUTO**  
**del**  
**GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI**

**Articolo 1**

**Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE UMBRA E SIBILLINI, in breve GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI.

L'Associazione intende chiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 con conseguente iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dai competenti uffici della Regione Umbria.

L'Associazione ha sede legale e sede operativa in Foligno Via Cesare Agostini n. 5.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie anche altrove, sempre nell'ambito del territorio di sua competenza all'interno della Regione Umbria.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del Comune di Foligno non implica variazione del presente Statuto.

**Articolo 2**

**Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

**Articolo 3**

**Oggetto sociale**

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e non svolge attività commerciale.

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come definito nella determinazione dirigenziale n. 3022/2016 della Regione Umbria recante il Bando di evidenza pubblica per la selezione dei "Gruppi di Azione Locale (GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL)", finalizzato all'attuazione della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 4156 del 12 giugno 2015, in esecuzione del Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea.

L'Associazione, pertanto, attua la Strategia di Sviluppo Locale organizzata secondo il Piano di Azione Locale presentato, in risposta al suindicato Bando, alla Regione Umbria che lo ha approvato con determinazione dirigenziale n. 10487/2016; di conseguenza svolge, a tutti gli effetti, le funzioni di "Gruppo di Azione Locale" con gli obblighi che ciò comporta e riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PAL e di tutti gli interventi in esso previsti.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Umbria, prevalentemente in quello dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.

**Articolo 4**

**Scopi**



Nello svolgimento delle sue funzioni l'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL), nonché di tutte le misure, sottomisure, interventi e azioni in esso contenuti.

Promuove strategie integrate di sviluppo locale, azioni elaborate e attuate nell'ambito dei partenariati attivi che operano a livello locale, azioni di cooperazione, scambi di esperienze e di know-how anche attraverso la rete dei territori rurali.

L'Associazione interviene nella valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale;

- promuove il territorio e le culture locali;
- assiste tecnicamente, informa e sensibilizza la popolazione locale;
- realizza progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- interviene nella cooperazione anche attraverso lo scambio di esperienze e di know-how;
- partecipa alla creazione e allo sviluppo di reti tematiche, alla promozione, creazione, sviluppo e sostegno di nuova occupazione ed imprenditoria nei settori agricolo, commerciale, turistico e artigianale;
- provvede alla realizzazione di convegni, seminari, oltre che alla pubblicazione di ricerche inerenti al territorio;
- assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'attuazione del Piano di Azione Locale.

In particolare l'Associazione potrà gestire i fondi comunitari, nazionali e regionali destinati a finanziare i vari programmi, ed in specie il programma PSR per l'Umbria 2014 - 2020 Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER.

L'Associazione potrà assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi ecc. svolgenti attività analoga, affine o comunque connessa all'oggetto sociale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento dei suoi scopi.

## **Articolo 5**

### **Soci**

Possono essere soci dell'Associazione: gli Enti pubblici; le Associazioni di categoria; le associazioni e gli organismi a carattere collettivo operanti a livello locale; le imprese singole, le imprese associate, i consorzi e le cooperative operanti nel territorio di competenza.

Il numero dei soci è illimitato; essi hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

La quota annuale di adesione è deliberata annualmente dall'Assemblea dei soci.

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

## **Articolo 6**

### **Ammissione a socio**

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo a seguito di specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che intende diventare socio dell'Associazione; l'Assemblea dei Soci prende atto dell'ammissione nella prima seduta utile.

La mancata ammissione deve essere comunicata al richiedente con le motivazioni che l'hanno determinata.

## **Articolo 7**

### **Recesso da socio**

Il socio può comunicare per iscritto al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere; il Consiglio ne prende atto nella prima seduta utile. Il socio receduto non ha diritto al rimborso né delle quote versate né di una quota del patrimonio dell'associazione e, qualora abbia in corso iniziative progettuali, è tenuto a portarle a compimento prima di recedere.

## **Articolo 8**

### **Esclusione da socio**

L'esclusione da socio viene decisa dal Consiglio direttivo e può essere determinata da morosità, dalla perdita dei requisiti o da inadempienza ai doveri derivanti dallo Statuto e dalle decisioni degli Organi. Il socio escluso è tenuto ad onorare gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e non ha diritto al rimborso né delle quote versate né di una quota del patrimonio dell'associazione. In caso di morosità i crediti saranno recuperati nei modi di legge.

## **Articolo 9**

### **Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei conti.

E' espressamente prevista la gratuità delle cariche per chiunque faccia parte degli Organi fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

## **Articolo 10**

### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando ne faccia espressa e motivata richiesta almeno un terzo dei soci.

La convocazione con l'ordine del giorno viene inviata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, telegramma o fax con un preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza anche per delega della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci; tra la prima e la seconda convocazione devono correre almeno 24 ore; ad ogni associato spetta un voto.

L'Assemblea delibera in merito a:

- elezione del Consiglio direttivo;
- nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvazione del bilancio di previsione;

- approvazione del bilancio consuntivo;
- entità della quota associativa annuale a carico di ciascun socio;
- approvazione del Piano di Azione Locale;
- approvazione del Regolamento interno dell'Associazione;
- argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o, a seguito di apposita richiesta scritta e motivata, da almeno un terzo dei soci o dal Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo è presieduta dal componente più anziano d'età presente alla seduta; di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario verbalizzante appositamente nominato dall'Assemblea, apposito verbale da sottoporre, per l'approvazione, alla seduta successiva.

L'Assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità di quella ordinaria, per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione e conferimento del suo patrimonio.

### **Articolo 11**

#### **Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci che ne determina anche il numero dei membri da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici).

La rappresentatività in Consiglio degli Enti pubblici, così come di ciascun gruppo di interesse, non può superare il 49% degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; in caso di dimissioni o di decesso di un consigliere l'Assemblea, nella prima seduta utile, provvede a sostituirlo con un nuovo consigliere che resta in carica fino alla scadenza prevista per il consigliere sostituito.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, se questi è impossibilitato, dal Vicepresidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti o del Collegio dei Revisori dei conti; la convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, è trasmessa ai membri del Consiglio direttivo ed al Collegio dei Revisori dei conti almeno 8 giorni prima della data della seduta, utilizzando ogni mezzo (posta raccomandata, posta elettronica, fax) utile per confermarne l'avvenuta ricezione.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto almeno della maggioranza dei presenti.

Per ogni seduta viene redatto un verbale da sottoporre all'approvazione nella prima seduta successiva.

### **Articolo 12**

#### **Compiti del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo: elegge il Presidente ed il Vicepresidente; convoca l'Assemblea dei Soci; redige annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; propone all'Assemblea l'entità delle quote associative annuali; decide sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; decide l'affidamento di incarichi a professionisti esterni per le necessità connesse all'attività dell'Associazione; decide l'assunzione di

dipendenti e la relativa retribuzione; propone all'Assemblea straordinaria dei Soci le modifiche al presente Statuto qualora le ritenesse necessarie; approva i Bandi pubblici e le relative graduatorie; decide in relazione a liti attive e passive; individua tra i dipendenti dell'Associazione il responsabile per la prevenzione della corruzione (L. 190/2012) ed il responsabile della trasparenza (D. Lgs 33/2013).

### **Articolo 13**

#### **Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, stipula i contratti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, sottoscrive per conto dell'Associazione e su delibera del Consiglio direttivo gli atti a garanzia fidejussoria qualora richiesti nell'ambito dei Programmi gestiti dall'Associazione, esegue ogni altro incarico disposto dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 14**

#### **Il Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di controllo dell'Associazione ed è composto da tre membri.

I soci dell'Associazione e/o i loro rappresentanti legali non ne possono far parte.

Il Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- vigila sull'osservanza del presente Statuto e sulla regolare tenuta dei conti con facoltà di compiere tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche in ogni momento;
- controlla la gestione finanziaria almeno ogni trimestre verificando la consistenza di cassa e redigendo un apposito verbale;
- esamina i bilanci, di previsione e consuntivo, prima della loro approvazione in Assemblea alla quale rende noto il proprio parere;
- partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

### **Articolo 15**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo patrimoniale e dal fondo di gestione.

Il fondo patrimoniale è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale interamente versata di € 50.000,00; ogni successiva variazione del fondo patrimoniale non comporta modificazione dello Statuto;
- b) dai beni di proprietà dell'Associazione.

Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da ogni altro contributo finalizzato alla gestione e proveniente da soci o da terzi.

### **Articolo 16**

#### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio di previsione ed uno consuntivo.

Il bilancio di previsione è approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 novembre precedente l'esercizio

finanziario cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo, con allegate la relazione illustrativa del Consiglio direttivo e quella del Collegio dei Revisori dei conti, è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Articolo 17**

##### **Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente Statuto possono essere approvate solamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Consiglio direttivo o da un terzo dei Soci.

#### **Articolo 18**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci con l'approvazione di almeno i tre quarti di questi.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe.

#### **19**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto trovano piena ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti.